



CITTA' DI ALESSANDRIA

1803000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale
SERVIZIO 1803050000 - UFFICIO SUPPORTO

N° DETERMINAZIONE 1299	OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale - Proroga-ponte fino all'aggiudicazione definitiva del servizio in concessione senza oneri per la C.A. di rimozione e custodia dei veicoli lasciati in sosta irregolare e/o arrecanti pericolo o intralcio alla circolazione stradale. Ditte LOMBARDUZZI ROMEO S.r.l. e NUOVA AUTORIMESSA MARENGO di Chieregato Michael & C. S.a.s. - CIG 604932199A.
NUMERO PRATICA 91- Pratica N. 18030	

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

E S	Cap.	Importo		Anno/Numero		Sub. Impegno	Bilancio	Note
		±	Euro	Impe.	Acce.			

DIVENUTA ESECUTIVA 11 aprile 2019



CITTA' DI ALESSANDRIA

1803000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale
SERVIZIO 1803050000 - UFFICIO SUPPORTO

Det. n. 1299 / Pratica N. 18030 - 91

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale – Proroga-ponte fino all'aggiudicazione definitiva del servizio in concessione senza oneri per la C.A. di rimozione e custodia dei veicoli lasciati in sosta irregolare e/o arrecanti pericolo o intralcio alla circolazione stradale. Ditte LOMBARDUZZI ROMEO S.r.l. e NUOVA AUTORIMESSA MARENGO di Chieregato Michael & C. S.a.s. - **CIG 604932199A**.

IL RESPONSABILE

Premesso

- che, con determinazione rg. n. 715/2015, e successivo provvedimento di integrazione dell'efficacia rg. n. 941/2015, è stato approvato l'affidamento del servizio di rimozione e custodia dei veicoli lasciati in sosta irregolare, e/o arrecanti pericolo e intralcio alla circolazione, alle ditte Lombarduzzi Romeo S.r.l. e Nuova Autorimessa Marengo di Chieregato Michael & C. S.a.s., per il periodo compreso tra 1 maggio 2015 e il 30 aprile 2017, successivamente prorogato al 31/10/2017;
- con successiva determinazione rg. n. ____/2017 si è proceduto alla revoca della proroga suddetta e al rinnovo del contratto in essere per anni due alle Società affidatarie sopra citate, fino al 30/04/2019;

Dato Atto che la concessione del servizio scadrà il 30 aprile p.v. e che sono in fase di definizione gli atti della nuova procedura di affidamento ad evidenza pubblica - iscritta al CIG n. 7860590C10 – per la Concessione biennale del servizio in argomento, con procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., dell'articolo 159 e 215 del D. Lgs. n. 285/1992 e s. m. e i. e dell'articolo 354 del D.P.R. n. 495/1992 e s. m. e i.;

Preso Atto

- che il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), all'articolo 159, comma 2, prevede, che l'Amministrazione Comunale, in qualità di Ente proprietario della strada, possa concedere il servizio di rimozione dei veicoli in sosta irregolare o che arrechino pericolo ed intralcio alla circolazione stradale in violazione dei comportamenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) del medesimo articolo, stabilendone le relative modalità di esecuzione, nel rispetto, comunque, di quanto previsto dall'articolo 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (regolamento di attuazione del codice della strada);

- che, ai sensi del citato articolo 354, il servizio di rimozione può essere affidato, con concessione biennale rinnovabile, esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti e dotazioni ivi precisate, applicando le tariffe all'uopo approvate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici;

Rilevato

- che l'aggiudicazione della nuova procedura avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 95 e 173 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, previa valutazione di apposita Commissione Tecnica, successivamente nominata secondo le disposizioni contenute nell'art. 77

del ridetto Decreto e Linee Guida ANAC interpretative e applicative, e avrà la durata di anni 2 (slavo opzione di rinnovo e proroga massima di 6 mesi);

- che il valore base presunto (calcolato ex art. 35, co. 4 del ridetto Decreto) è stato stimato, per il biennio, in € 254.625,00 (euro DUECENTOCINQUANTAQUATTROSEICENTOVENTICINQUE/00) IVA esclusa – calcolato ai sensi del vigente art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Evidenziato che lo svolgimento del servizio in oggetto non presenta alcun costo per l'Amministrazione Comunale e che il contratto è ad oggi ancora valevole ed efficace;

Richiamata la vigente normativa in materia di contratti e appalti pubblici, D.Lgs. 50/2016 sue Linee Guida interpretative e corrispondenti pareri già rilasciati dal Consiglio di Stato e TAR, di cui ai seguenti più recenti:

1. l'articolo 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016 impone di contenere la eventuale proroga del contratto in essere "al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente" senza fissare una durata massima della proroga, che dunque deve ritenersi ammissibile sino a definizione della nuova procedura di affidamento;
2. il Tar Piemonte con la sentenza n. 276 del 28 febbraio 2018 ha specificato che la proroga di un contratto in essere (c.d. "proroga-ponte"), consentita nelle more della conclusione della procedura di affidamento del nuovo contratto dall'articolo 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, non ha limiti temporali;
3. il Consiglio di Stato, sentenza n. 1337/2018, ha inoltre evidenziato che la proroga del rapporto contrattuale deve necessariamente avvenire alle stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato e, dunque, considerando il contenuto dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, che avevano consentito all'appaltatore di aggiudicarsi la gara, in quanto, per sua natura, per sua natura inidonea ad innovare l'originario equilibrio sinallagmatico del rapporto negoziale, in quanto sposta in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria (a differenza del rinnovo del contratto che comporta, invece, una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale).

Considerato, inoltre

- che, a garanzia della massima trasparenza e concorrenzialità tra le imprese, **il Comune di Alessandria affiderà la fornitura del servizio in oggetto a tutte le Ditte che dimostreranno di poter operare sul territorio comunale e che, a seguito di pubblicazione di apposita manifestazione d'interesse, ne facciano richiesta e risultino in possesso dei requisiti in dettaglio specificati nel relativo Capitolato Speciale in fase di definizione – acquisito CIG n. 7860590C10;**

- che non sarà, peraltro, possibile – data la complessità della materia inerente la contrattualistica pubblica - definire la procedura di gara entro la data di scadenza del servizio in oggetto;

- che il servizio in argomento è OBBLIGATORIO a garanzia della sicurezza stradale e non può essere interrotto, pena grave pregiudizio per l'Ente e pericolo per l'incolumità pubblica dei cittadini posto che la Giurisprudenza prevalente in materia prescrive l'obbligo in capo agli organi del Comune, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare nell'ambito delle rispettive competenze per evitare situazioni di pericolo ai cittadini derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali la cui violazione comporta responsabilità civili e/o penali (Sezione Penale, Corte di Cassazione, sentenza 36475/2008, Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 23.01.2009 n. 1651);

Verificato che, ad oggi, l'unica possibilità di garantirne la continuità è disporre un periodo di proroga dell'affidamento in essere **ai sensi del succitato art. 106**, posto che tale istituto, intervenendo unicamente sulla durata, non altera la natura generale del contratto vigente, che permane in regime di concessione e con totale assenza di oneri a carico dell'Amministrazione;

Acquisita, preliminarmente, la disponibilità dagli attuali affidatari del servizio in argomento, le Società **Nuova Autorimessa Marengo di Chiergato Michael & C. sas e Lombarduzzi Romeo srl**, alla proroga

proposta – note pervenute a mezzo mail e acquisite agli atti (Ditta Lombarduzzi prot. gen. 29458 del 05/04/2019 – Ditta Nuova Marengo prot. gen. 29006 del 04/04/2019) con operatività a rotazione secondo un calendario prestabilito e che sarà comunicato a questo servizio prima dell'avvio del periodo di proroga;

Verificato, altresì, tra le determinazioni e pronunce dell'ANAC, che nel caso di “proroga tecnica “del contratto non deve essere richiesto un nuovo codice CIG ma si applica direttamente il numero già acquisito e relativo all'affidamento principale, quando, come nel caso di specie, la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario;

Ritenuto, per tutto quanto su esposto, imprescindibile e urgente, procedere mediante l'approvazione della **proroga-ponte** del contratto in essere a decorrere dal 1/5/2019 e per il periodo necessario alla definizione della procedura di gara in fase di espletamento, comunque fino all'aggiudicazione definitiva della medesima;

VISTI

- Il DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 e ss.mm.i. e suoi provvedimenti interpretativi e attuativi;
- il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s. m. e i.;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del codice della strada) e s. m. e i.;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, ed in particolare l'articolo 26, comma 3 bis;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);
- il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali e il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009;
- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”, e in particolare gli articoli 32 e seguenti;

RICHIAMATI

- la deliberazione della Giunta C.le n. 360 / 18060 - 714 ad oggetto: “Art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati”, che ha avviato l'iter di approvazione da parte del Consiglio C.le;
- l'art. 163 del ridetto D.Lgs. 267/00 s.m.i. co. 2 che dispone: “2. *Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”;*

Attestata, infine, mediante il rilascio del visto favorevole la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esplicita con il presente atto, ai sensi dell'articolo 147 bis, 1° comma, del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;

Posto che non viene richiesto il visto di regolarità contabile previsto dall'art. 45 del Regolamento di contabilità summenzionato, rilasciato al fine di attestare la regolarità dell'atto dal punto di vista contabile e fiscale nei termini ivi indicati, in quanto la presente decisione non comporta onere alcuno per l'Amministrazione Comunale;

Visto, in ultimo l'art. 147 bis, 2° co., del D.Lgs. 267/00 s.m.i. in ordine al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti;

per tutto quanto esposto in premessa e in forza del Decreto sindacale n. 4/2019,

DETERMINA

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate, nelle more della definizione della procedura di gara iscritta al CIG 7860590C10 e i cui atti di indizione sono in fase di definizione, onde garantire la continuità del servizio in argomento:

DI PROROGARE, in vigore di gestione provvisoria 2019, alle ditte LOMBARDUZZI ROMEO S.r.l., L. go Catania, 2, e NUOVA AUTORIMESSA MARENGO di Chiericato Michael & C. S.a.s., Via G. Bruno 51, attuali affidatari del servizio, a decorrere dal 1/5/2019 e per il periodo necessario alla definizione della procedura di gara in fase di espletamento, comunque fino all'aggiudicazione definitiva della medesima, il servizio di rimozione e custodia dei veicoli lasciati in sosta irregolare e/o arrecanti pericolo o intralcio alla circolazione stradale, alle condizioni e con le tariffe contenute o richiamate, confermate da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 / 16031 - 25 del 25.01.2017 - procedura aggiudicata con determinazione rg. n. 715/2015, e successivo provvedimento di integrazione dell'efficacia, rg. n. 941/2015, rinnovata con determinazione rg. n. ___/2017 per anni due, in scadenza il prossimo 30 aprile 2019;

DI DARE ATTO

- che la proroga contrattuale è autorizzata per le motivazioni indicate in premessa e nelle more dell'espletamento della procedura di gara in fase di definizione, **poiché il servizio è prescritto e regolamentato dalle norme vigenti e dal Codice della Strada e che, quindi, l'Amministrazione Comunale è obbligata a garantirlo;**

- che l'aggiudicazione della nuova concessione **la cui procedura di gara è in fase di espletamento**, avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 95 e 173 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per le motivazioni indicate in premessa, previa valutazione di apposita Commissione Tecnica, successivamente nominata secondo le disposizioni contenute nell'art. 77 del ridetto Decreto e Linee Guida ANAC interpretative e applicative;

DI DARE ATTO, infine, che tale servizio si svolge senza costi per la Pubblica Amministrazione Comunale, con le modalità e alle condizioni contrattuali vigenti e che tutti gli oneri relativi sono in carico ai proprietari dei veicoli rimossi e, nel caso in cui non venga individuato il proprietario, ad esclusivo carico dei concessionari;

DI TRASMETTERE la presente determinazione, esecutiva, alle Ditte interessate e al Servizio Rapporti contrattuali del Settore Affari Generali per gli adempimenti conseguenti e di competenza;

DI PROVVEDERE alla trasmissione del presente atto, esecutivo, e dei dati relativi ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sotto sezione Bandi di Gara e Contratti, ai sensi dell'art. 31 del vigente D.Lgs. 97/2016 e di quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in materia di contratti e appalti pubblici e obblighi di pubblicazione.

Il Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale in P.O.

Comandante Vicario
Alberto Bassani

IL DIRETTORE BASSANI ALBERTO FABRIZIO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 11 aprile 2019

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1803000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Dr. Bassani Alberto, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 11 aprile 2019

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1291 il 11 aprile 2019 e per giorni 15

**p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo**